



**Tribunale di Napoli**  
**2 SEZIONE CIVILE**

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10085/2015

Oggi **13 marzo 2018**, è presente l'Avv.to \_\_\_\_\_ per gli opposenti  
e \_\_\_\_\_ a il quale integralmente si riporta all'ordinanza di revoca e modifica  
dell'ordinanza istruttoria e chiede che il Giudice le voglia accogliere per come formulate.

E' presente altresì l'Av.to \_\_\_\_\_ zi per delega dell' \_\_\_\_\_ ) la quale  
si riporta ai propri atti e difese di causa e contesta le avverse richieste in quanto la fideiussione  
omnibus va qualificata come contratto autonomo di garanzia e come tale il fideiussore non può  
opporre eccezioni relative al rapporto fondamentale.

Chiede la revoca dell'ordinanza nella parte in cui ha ammesso la CTU per mancanza di documenti  
al cui deposito erano onerati gli opposenti; in subordine insiste per il conferimento del mandato per  
come formulato dal Giudice nell'ordinanza istruttoria.

Evidenzia altresì nella sua produzione manca la produzione relativa all'opposizione che conteneva i  
contratti tra le parti.

L'Avv.to \_\_\_\_\_ insiste per l'ammissione della CTU anche sulla verifica dell'anatocismo in  
considerazione della recente decisione n. 371/18 della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito  
che il garante autonomo può sollevare le eccezioni di nullità del contratto fondamentale quando in  
contrasto con norme imperative.

E' presente per la pratica forense la Dott. \_\_\_\_\_

Il GU si ritira in camera di consiglio.

Il GU all'esito della camera di consiglio,

visti i rilievi mossi da parte opponente alla formulazione del quesito adottato dal Giudice precedente  
titolare del ruolo;

rilevato di dividerlo sotto tutti i profili, salva la opportunità di includere la verifica  
dell'applicazione dei interessi anatocistici al conto corrente di cui era titolare il debitore principale  
in forza del recente arresto della Suprema Corte di Cassazione citato dalla parte opponente  
(sentenza n. 371/18) che – a prescindere dalla qualificazione del contratto tra le parti – assume che  
*“Il garante autonomo di un rapporto di conto corrente è legittimato a sollevare nei confronti della  
banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica allorquando essa non si fondi su di un uso  
normativo. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità delle clausole anatocistiche  
può essere rilevata d'ufficio anche in fase di gravame”*

**DISPONE**

Ad integrazione dell'ordinanza del 10.10.17 l'ulteriore seguente quesito :

- *“Escluda il CTU la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto, ove non risultino rispettate le prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000;*
- *Verifichi se, dopo l'1.1.2014, la banca abbia continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ed in caso di positivo riscontro di tale verifica, dica di quanto si riduca il saldo dei rapporti ove si ritenga illegittimo, alla luce della formulazione dell'art. 120 TUB come novellato dalla legge di stabilità per il 2014, l'anatocismo. Predisponga un conteggio alternativo, che includa la capitalizzazione in relazione al periodo post gennaio 2014, sul presupposto di una non immediata operatività della richiamata modifica dell'art. 120 TUB” e*

**RINVIA**

Nuovamente per il conferimento dell'incarico al Dott.

all'udienza del 20.04.18 ore

10,30.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente verbale al Dott.

Il Giudice  
dott. Maria Carolina De Falco